



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
310	12/12/2022	17	8

Oggetto:

Riesame con valenza di rinnovo e modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 339 del 20/12/2012 e s.m.i. per l'impianto IPPC 5.1 e 5.3, sito in San Vitaliano (NA) - Via Moggi. Societa' B.Energy S.p.A.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008, il D.M. n. 58 del 06/03/2017 e la DGRC 43/2021, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 161 del 09/12/2021 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con cui si prorogano fino al 31/12/2022 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;
- h. il D.D. n. 339 del 20/12/2012 e s.m.i.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 339 del 20/12/2012 e s.m.i. è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società B.Energy S.p.A. per l’impianto IPPC 5.1 e 5.3, sito in San Vitaliano (NA) Via Moggi;
- b. che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all’art. 29 octies comma 1 prevede che l’autorità competente riesamina periodicamente l’Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
- c. che al comma 3 lettera a) del medesimo articolo si prevede che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione;
- d. che in data 17 agosto 2018, nella Gazzetta Ufficiale dell’UE sono state pubblicate le nuove BAT, di cui alla ‘Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio’;
- e. che la società B.Energy S.p.A., con nota PEC del 20/09/2021, acquisita al prot. 469505 del 23/09/2021 e successiva consegna a mano, ha presentato domanda di riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n. 33/2012 e s.m.i. per l’impianto in oggetto allegando:

- documentazione tecnico-amministrativa secondo le linee guida regionali di cui al D.D. 925/2016;
- versamento della tariffa istruttoria, calcolata secondo quanto previsto dal D.M. 58/2017;
- asseverazione del calcolo della tariffa di cui al punto precedente, a firma di tecnico abilitato.

La tariffa istruttoria dovrà essere eventualmente adeguata a quanto previsto dalla DGR 43/2021, nonché alle risultanze delle verifiche effettuate dalla scrivente UOD, a pena di decadenza della validità del presente provvedimento.

RITENUTO di riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D. n. 339 del 20/12/2012 e s.m.i. - per adeguare l'impianto in oggetto alle nuove BAT, di cui alla 'Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio', pubblicata in data 17 agosto 2018, nella Gazzetta Ufficiale dell'UE - con nota prot. 488460 del 04/10/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento, pubblicato sul sito istituzionale di questa UOD.

Decorsi 30 giorni non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati.

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata il 10/02/2022 e conclusa il 26/05/2022, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:

a1. la Città Metropolitana di Napoli, con nota prot. 9007 del 20/01/2022, ha comunicato che l'Ufficio Tutela del Suolo, Bonifiche Siti e l'Ufficio Gestione Tecnica dei Rifiuti, nell'ambito delle rispettive competenze di legge, non hanno rilevi od osservazioni da evidenziare;

a2. L'ARPAC Diartimento di Napoli, con nota prot. 32418/2022 del 25/05/2022 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

a3. l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", nella seduta del 26/05/2022 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

a4. Il Comune di San Vitaliano, l'ASL NA3 SUD e l'Ente Idrico Campano, sebbene invitati non hanno partecipato alla Conferenza e non hanno espresso alcun parere.

CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", con nota PEC del 12/07/2022 ha trasmesso, previa verifica, il Rapporto Tecnico e il Piano di Monitoraggio e Controllo dell'impianto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che constano rispettivamente di pag. 366 e di pag. 39.

DATO ATTO

a. che, in data 20/09/2022 è stata richiesta comunicazione antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA);

b. che la società ha trasmesso, con nota PEC del 15/07/2022 l'aggiornamento della procedura di screening di cui al D.M. 15 aprile 2019, n. 95, nelle cui conclusioni si afferma quanto segue:

"Per quanto esposto si ritiene che l'opificio in esame non sia soggetto alle disposizioni di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 95 del 2019 - Regolamento recante le modalità' per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - non si debba procedere alla redazione della relazione di riferimento. Tuttavia, a vantaggio di sicurezza, data la particolare posizione del serbatoio di gasolio nella attuale configurazione impiantistica (estrema vicinanza ad un pozzo di emungimento idrico) e data la volontà da parte della società di delocalizzare detta utilities in altra sede, si ritiene si debba procedere alla redazione della Relazione di Riferimento per identificare le caratteristiche delle matrici sottosuolo e acque di falda allo stato attuale".

Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno delle dichiarazioni della società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;

c. che con nota PEC del 15/07/2022 la società ha trasmesso la documentazione di cui alla L.R. 59/2018;

d. che la modifica non sostanziale richiesta in uno all'istanza di riesame consiste in migliorie all'impianto per l'ottemperamento delle BAT e prevede i seguenti interventi:

- adeguamento impianto di trattamento chimico-fisico-biologico rifiuti liquidi, che comprende l'ampliamento del parco reattori, il revamping dell'impianto biologico a fanghi attivi con tecnologia MBR e la realizzazione di un'area dedicata allo sportellamento delle autocisterne conferenti rifiuti liquidi non pericolosi, con estrazione dei residui sabbiosi e pulizia delle cisterne;
- adeguamento impianto di stoccaggio e pretrattamento reflui oleosi;
- realizzazione sezione dedicata per il pretrattamento di riduzione chimica con area di stoccaggio rifiuti acidi e corrosivi annessa;
- riorganizzazione delle aree di stoccaggio e modifica (ottimizzazione) layout stabilimento;
- revamping impianto di convogliamento ed abbattimento emissioni aeriformi;

• realizzazione nuovo impianto di abbattimento emissioni derivanti dallo stoccaggio, in capannone dedicato, di rifiuti solidi/fangosi palabili in cumuli;

e. che, con riferimento alle acque di falda, l'ARPAC nella relazione finale del 29/11/2021, prot. 73738 del 06/12/2021, relativa alla visita ispettiva in loco, ha dichiarato che i superamenti delle concentrazioni dei parametri Manganese e Fluoruri sono riconducibili alla natura vulcanica dei corpi acquiferi costituenti la Piana Campana – Rif. Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 320 del 31/07/2020.

RITENUTO di aggiornare, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 339 del 20/12/2012 e s.m.i. alla società B.Energy S.p.A., per l'impianto IPPC 5.1 e 5.3, sito in San Vitaliano (NA) Via Moggi e di autorizzare la modifica non sostanziale richiesta contestualmente all'istanza di riesame, sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Berardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di aggiornare**, conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 339 del 20/12/2012 e s.m.i. alla società B.Energy S.p.A., per l'impianto IPPC 5.1 e 5.3, sito in San Vitaliano (NA) Via Moggi e di autorizzare la modifica non sostanziale richiesta contestualmente all'istanza di riesame;

2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla società, con nota PEC del 20/09/2021, acquisita al prot. 469505 del 23/09/2021 e successiva consegna a mano e delle successive integrazioni;

3. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano e nell'allegato rapporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", a firma dei Prof. Ing. Raffaele Cioffi e Antonio Forcina, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i.;

3.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

3.1.2 la società dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto G.1 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo.

3.2 per l'acustica la società deve garantire il rispetto dei valori limite di emissione e immissione previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di San Vitaliano (NA), con riferimento alla legge 447/95 ed al DPCM del 14 novembre 1997, nonché di tutto quanto previsto al punto G.3 del Rapporto Tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.3 per gli scarichi idrici, il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i., colonna scarico in pubblica fognatura, nonché di tutto quanto previsto al punto G.3 del Rapporto Tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4. **di precisare** che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio e controllo

allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare specifici controlli, ogni tre anni per le acque sotterranee e ogni cinque anni per il suolo, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

5. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

6. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A.;

7. **di precisare** che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;

8. **di prescrivere** al proponente di comunicare a questa U.O.D., al Comune di San Vitaliano (NA), all'ARPAC e alla Città Metropolitana di Napoli la fine dei lavori necessari per adeguare l'impianto alle modifiche non sostanziali di cui al presente provvedimento. Alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata perizia asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante che i lavori sono stati realizzati conformemente al progetto approvato e a tutte le prescrizioni di cui al presente provvedimento. L'ARPAC, in occasione del primo sopralluogo dovrà verificare la conformità dell'impianto al progetto approvato e alle prescrizioni di cui al presente provvedimento;

9. **di prescrivere** che, prima della messa in esercizio dell'impianto secondo la nuova configurazione, il gestore, ai sensi della legge 1 dicembre 2018, n. 132, predisponga un "Piano di emergenza interna" aggiornato, trasmettendo al Prefetto territorialmente competente tutte le informazioni utili per l'elaborazione del "Piano di emergenza esterna", previsto al comma 5° dell'art. 26 – bis della medesima Legge.

Entro il medesimo termine la società dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione con indicazione indicando i nominativi del responsabile tecnico, provvisto dei requisiti di cui alla DGRC 8/2019 e del rappresentante legale dell'impianto;

10. **di prescrivere** che la società, a seguito delle modifiche non sostanziali autorizzate con il presente provvedimento, adegui l'impianto alle prescrizioni di prevenzione antincendio di cui alla D.G.R. n. 223 del 20/05/2019, prima della comunicazione di cui al punto 9. del presente provvedimento. La società dovrà attenersi tassativamente alle quantità di rifiuti massime stoccabili e/o trattabili nell'impianto, eventualmente prescritte dai VV.FF. e dalla succitata D.G.R. 223/2019, anche qualora queste ultime risultassero inferiori a quelle autorizzate con il presente provvedimento;

11. **di prescrivere** che, entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento, la società proceda alla redazione della Relazione di Riferimento per identificare le caratteristiche delle matrici sottosuolo e acque di falda allo stato attuale, trasmettendone gli esiti alla scrivente UOD e all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli;

12. **di precisare** che la società ha in atto polizza fideiussoria n. 0691009760 rilasciata da HDI con decorrenza 20/12/2019 e scadenza 20/12/2029, ovvero fino alla data di scadenza dell'A.I.A. vigente (20/12/2028) maggiorata di un anno per i controlli;

13. **di dare atto** che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ha validità fino al 20/12/2028 data di scadenza della polizza fideiussoria di cui al punto 12. e decadrà automaticamente in caso di mancato rinnovo. La durata dell'autorizzazione potrà essere confermata a quanto previsto dall'art. 29 octies comma 9 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con apposito provvedimento di questa UOD, previo adeguamento della garanzia finanziaria;

14. **di dare atto** che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

15. **di demandare** all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies,c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio e controllo;

16. **di precisare** che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a

euro 300;

- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

17. **di precisare** che le suddette somme dovranno essere versate esclusivamente tramite la piattaforma PAGOPA MYPAY al link:

https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html

scegliendo nella sezione "altre tipologie di pagamento" il codice corrispondente al pagamento dovuto. La società dovrà trasmettere in originale a questa UOD, e in copia all'ARPAC, la ricevuta del versamento della somma di cui al punto precedente;

18. **di precisare** che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di San Vitaliano (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

19. **di dare atto** che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

20. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

21. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;

22. **di notificare** il presente provvedimento alla società B.Energy S.p.A.;

23. **di trasmettere** il presente provvedimento, tramite comunicazione di pubblicazione sul sito WEB della scrivente UOD, al Comune di San Vitaliano (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA3 Sud, all'Ente Idrico Campano e all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";

24. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott. Antonello Barretta